

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile, modifica accordi di separazione o divorzio

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale procedura semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli nati all'interno della coppia: minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992) o economicamente non autosufficienti. L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale mentre può comprendere la determinazione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Modalità

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo che si trova nella sezione modulistica. Entrambi i moduli possono essere:

- consegnati all'ufficio di Stato Civile;
- trasmessi via fax al numero 049 9620282;
- trasmessi via e-mail agli indirizzi sottoriportati.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità .

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 presso l'Ufficio di Stato Civile.

Normativa di riferimento

- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Per informazioni Servizi Demografici - Comune di Curtarolo

Indirizzo Via Gorizia 2 (Entrata Est) - 35010 Curtarolo

Telefono 049 9699930/31

Fax 049 9620282

Telefonare per prendere appuntamento

Mail urp@comune.curtarolo.pd.it PEC curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net

Internet www.curtarolo.pd.it

Responsabili dei procedimenti: Franca Forese, Claudio Boaretto.